



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE I "COMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD USO PUBBLICO E PRIVATO. SICUREZZA RETI E TUTELA COMUNICAZIONI.
COMITATO MEDIA E MINORI"

Sintesi Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/1072 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche

Sommario

Sintesi dei contributi pervenuti da parte degli stakeholder.....	2
Quesito n.1 – Il rispondente ha osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali trattati?.....	2
Quesito n. 2 – Il rispondente ha opinioni in merito ad eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle definizioni contenute nel decreto oggetto di revisione?	3
Quesito n.3 – Il rispondente ha delle osservazioni o proposte circa l'introduzione di meccanismi diretti a migliorare il grado di rispondenza tra i sistemi di mappatura geografica delle reti a banda larga e ad altissima capacità e l'effettiva copertura delle stesse sul territorio nazionale, con misure adeguate a garantire maggiore qualità/attendibilità delle informazioni previsionali fornite dagli operatori?.....	4
Quesito n.4 –Il rispondente ha osservazioni riguardo la necessità di modifiche all'apparato sanzionatorio vigente?	5
Quesito n. 5 – Il rispondente ritiene che lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità possa avvenire anche attraverso una più razionale regolamentazione ed efficiente gestione dello spettro radio?.....	6
Quesito n. 6 – Il rispondente ritiene che si debba operare un'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche o che vi siano altre condizioni ostative su cui intervenire al fine di favorire lo sviluppo delle reti ad altissima capacità?.....	7
Quesito n. 7 – Il rispondente ha osservazioni in merito all'eventuale estensione del diritto di prelazione e riscatto anche nel caso di atti costitutivi o traslativi di diritti reali minori su beni immobili destinati all'installazione e all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico?.....	7
Quesito n. 8 – Il rispondente ha osservazioni in merito all'eventuale estensione dell'accesso a tutte le parti degli immobili per tutti i casi di installazione, manutenzione ed adeguamento di infrastrutture di comunicazione elettronica e ritiene che siano necessari interventi normativi finalizzati a sostenere l'end of sale e l'end of service dei servizi in rame?.....	8
Quesito n. 9 - Il rispondente ha osservazioni relative all'assegnazione ed utilizzo risorse di numerazione in relazione alla qualità dei servizi ed alla tutela dei consumatori?.....	8
Quesito n. 10 - Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione al regime del servizio universale alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato e in considerazione della necessità di garantire a tutti i consumatori un equo accesso alla connettività?	10
Quesito n. 11 – Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione alla disciplina delle prestazioni obbligatorie?.....	10
Quesito n. 12 – Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione al tema della responsabilità degli operatori, titolari di autorizzazione generale, a mettere in chiaro le comunicazioni criptate nei casi in cui i servizi di comunicazione siano forniti da terze parti e nei casi in cui non dispongano degli strumenti per	

decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente o per servizi non forniti per iniziativa dell'operatore stesso?.....	11
Quesito n. 13 – Il rispondente ha osservazioni in merito alla necessità di introdurre una disciplina specifica per i soggetti che fanno un uso indiretto della numerazione?	11
Quesito n.14- Il rispondente ha osservazioni in merito alla previsione di una disciplina specifica e all'introduzione di un regime autorizzatorio per i servizi di Call Center?	12
Quesito n. 15- Il rispondente ha informazioni o osservazioni da esporre in merito all'adeguamento delle disposizioni in materia di diritti amministrativi per gli operatori radiofonici digitali?	12
Quesito n. 16- Il rispondente ha informazioni od osservazioni da esporre in merito alle previsioni in materia di contributi relativi al settore satellitare?	14
Quesito n. 17- Il rispondente ha osservazioni da proporre sull'eventuale inserimento dell'obbligo di partecipazione ai costi di beni, servizi e infrastrutture pubbliche per i maggiori generatori di traffico (<i>faire share</i>)?	14
Quesito n. 18 -Il rispondente ha delle osservazioni da proporre sugli aspetti di pertinenza relativi Regolamento UE 2022/2065 (cd. Digital Service Act), al Regolamento 2022/1925 (cd. Digital Market Act) e alla proposta di regolamento UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE?.....	15

Sintesi dei contributi pervenuti da parte degli stakeholder

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (d'ora in avanti MiMIT) ha indetto una procedura di consultazione pubblica riguardante l'aggiornamento al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche (d'ora in avanti CCE).

La consultazione, finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione, ad un anno dall'entrata in vigore del decreto, della nuova normativa di settore in coerenza con gli obiettivi della direttiva individuati all'interno della Strategia per il mercato unico digitale in Europa, è rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Il documento di consultazione è stato pubblicato in data 12 maggio 2023 sul sito istituzionale del MiMIT. A seguito di specifiche richieste la consultazione è stata prorogata fino al 15 giugno 2023 acquisendo 47 contributi. Segue la relazione di sintesi dei contributi ricevuti.

Quesito n.1 – Il rispondente ha osservazioni da esporre in merito agli aspetti generali trattati?

Alla luce dei contributi ricevuti dai partecipanti alla consultazione pubblica, per quanto concerne gli aspetti di carattere generale, la maggior parte degli operatori ritiene necessario intervenire nell'ottica di rafforzare le misure di semplificazione e armonizzazione dei processi volti ad agevolare lo sviluppo e la modalità di gestione delle reti più performanti, incentivando così gli investimenti in banda ultra larga.

Inoltre, sulla base degli sfidanti obiettivi europei in tema di connettività, più operatori hanno manifestato l'esigenza che eventuali interventi correttivi del decreto di recepimento del Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche debbano concentrarsi su aspetti che presentano disallineamenti rispetto alla normativa UE, anche in relazione agli errori involontari emersi in sede di trasposizione e alle residuali discrepanze normative, al fine di ottenere la totale omogeneità e armonizzazione tra quadro normativo nazionale e comunitario per la realizzazione di un mercato unico delle comunicazioni.

Diversi operatori si esprimono, in via generale, oltre che nel senso della semplificazione procedimentale, anche nell'ottica della massimizzazione dell'effettività del principio concorrenziale, della rimozione degli ostacoli di carattere amministrativo che possono frenare ingiustificatamente lo sviluppo delle nuove tecnologie o servizi e della revisione dell'apparato sanzionatorio.

Una parte degli operatori ha osservato che lo sviluppo tecnologico e d'impresa non debba ritenersi limitato alle tecnologie espressamente menzionate dalla norma di delegazione, come l'"Internet delle cose" (IoT), o le reti a banda ultra larga, fisse e mobili, comprese le reti ad altissima velocità, ma si debba estendere a tutte le reti di comunicazione elettronica, comprese le reti televisive e le reti radiofoniche, che svolgono un fondamentale servizio di interesse generale.

Alcuni operatori hanno espresso l'esigenza di un maggior coordinamento tra Ministero (MiMIT) e Autorità di settore (AGCOM), dal momento che talune novità introdotte dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche costituiscono oggetto di tavoli/procedimenti in corso presso l'AGCOM al fine di ottenere un maggiore adeguamento della normativa "secondaria".

Nell'ottica di semplificazione e riorganizzazione della modalità di gestione delle reti, una parte dei soggetti rispondenti ritiene che possano rivestire un ruolo fondamentale gli operatori *wholesale-only*, i quali potrebbero costituire un efficiente punto di intersezione tra le esigenze del contesto economico-sociale in cui operano e quelle di soggetti attivi a livello di *retail*, con l'auspicio di una maggiore facilitazione nell'acquisizione, da parte degli operatori attivi solo all'ingrosso, delle infrastrutture e degli asset edilizi.

Altri *stakeholder* ritengono necessario che il Codice delle Comunicazioni elettroniche debba riconoscere espressamente all'interno dell'articolato la prevalenza dello stesso, quale *lex specialis*, anche per le infrastrutture passive di comunicazione.

[Quesito n. 2 – Il rispondente ha opinioni in merito ad eventuali aggiornamenti e/o modifiche alle definizioni contenute nel decreto oggetto di revisione?](#)

In linea generale, la maggior parte degli operatori ha espresso la necessità di aggiornare e modificare la definizione di "utente" e di "utente finale", in maniera tale da conformare la stessa alle definizioni presenti nella Direttiva (UE) 2018/1972, al fine di ottenere un contesto uniforme e armonizzato nel mercato delle comunicazioni elettroniche nell'ambito UE per garantire agli operatori del settore trasparenza e certezza in merito alla regolamentazione applicabile agli utenti.

In tal senso, nell'ottica dell'evoluzione delle reti e dei servizi, la maggioranza dei soggetti rispondenti alla consultazione si esprime con riferimento all'esigenza di intervenire sull'aggiornamento della definizione di "interconnessione", dato che i servizi di comunicazione elettronica sono ormai forniti prevalentemente mediante tecnologia VoIP ed attraverso collegamenti di tipo logico, e pertanto, in tali nuovi scenari tecnologici, risulterebbe fuorviante il riferimento normativo esclusivo a collegamenti di tipo fisico.

Altri *stakeholder* manifestano la necessità di fornire una precisa definizione, da inserirsi all'art. 2 del D. Lgs. n. 207/2021, rubricato "definizioni", delle nozioni di "infrastrutture di comunicazioni elettroniche" e/o "postazione di comunicazioni elettroniche" e/o "infrastrutture per impianti radioelettrici", allo stato mancante, da intendersi quali strutture verticali a torre, traliccio o palo, destinate ad ospitare impianti per le comunicazioni elettroniche e/o apparati radio-trasmittenti e della nozione di "impianti per le comunicazioni elettroniche" e/o di "impianti radioelettrici".

Inoltre, diversi operatori del settore evidenziano l'esigenza dell'inserimento di una descrizione più esplicita dei seguenti concetti di: "infrastruttura fisica multiservizio passiva", di "infrastruttura fisica multiservizio predisposta per la fibra", di "impianto multiservizio in fibra ottica", di "impianto in fibra ottica". Conseguentemente ritengono utile, ai fini di una regolamentazione più chiara della materia, una definizione e differenziazione delle nozioni di "punto terminale di rete esterno" e "punto terminale di rete interno", ed in particolar modo della definizione di "punto di accesso".

Molti operatori convengono che costituisca elemento di notevole importanza l'introduzione nell'elenco delle voci dell'articolo 2 del Codice la definizione di "identificazione univoca indiretta dell'utente" ovvero di una forma altrettanto valida di identificazione univoca che tuttavia semplifichi tale procedura, in maniera tale che i soggetti che consentono solo l'accesso alla rete non siano costretti all'acquisizione della copia del documento di identità dell'utente considerando che tale attività sia già stata espletata dall'Operatore che eroga il servizio di comunicazione.

Infine, c'è chi sottolinea l'esigenza di introdurre nel nuovo assetto normativo le definizioni di microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro, dato che tali soggetti sono destinatari di alcune previsioni normative contenute nel Codice, e di conseguenza, è opportuno che anche queste categorie di clienti siano definite al fine di non generare equivoci o ambiguità sia in sede di applicazione della normativa primaria, sia delle delibere di AGCOM o di altre Autorità che ne costituiscono attuazione.

In relazione ai collegamenti Fixed Wireless Access (FWA), alcuni operatori hanno interesse ad una opportuna definizione codicistica degli stessi quando integrano la fattispecie delle "Rete ad altissima capacità". La definizione, alla luce delle linee guida del BEREC, richiede oggi una necessaria specificazione in relazione alle diverse tipologie di infrastrutture, anche al fine di evitare fattispecie escludenti. In conclusione, alcuni operatori del settore richiedono un corretto inquadramento delle reti FWA in quanto VHCN.

[Quesito n.3 – Il rispondente ha delle osservazioni o proposte circa l'introduzione di meccanismi diretti a migliorare il grado di rispondenza tra i sistemi di mappatura geografica delle reti a banda larga e ad altissima capacità e l'effettiva copertura delle stesse sul territorio nazionale, con misure adeguate a garantire maggiore qualità/attendibilità delle informazioni previsionali fornite dagli operatori?](#)

Secondo la maggioranza dei soggetti rispondenti, sarebbe opportuno prevedere un'evoluzione del SINFI sotto il profilo tecnico e gestionale attraverso dei meccanismi che consentano di operare una verifica della corrispondenza tra le coperture dichiarate dagli operatori entro una certa data e l'effettiva estensione delle reti nella medesima data. Uno strumento che potrebbe rivelarsi utile in tal senso potrebbe basarsi su una integrazione del SINFI con i tool che gli operatori rendono disponibili al pubblico per verificare se un determinato civico è coperto dalla propria rete o meno. Con l'introduzione di una parametrizzazione sarebbe possibile mantenere la misura prevista nei limiti della proporzionalità e ragionevolezza e garantire efficacemente una maggiore rispondenza tra quanto

viene comunicato dagli operatori e quanto viene poi effettivamente realizzato, in termini di sviluppo delle reti.

In tal senso alcuni operatori osservano come sia necessario un costante e tempestivo aggiornamento del SINFI da parte degli operatori, mentre il “BroadBand Map” è uno strumento del tutto differente avente finalità sostanzialmente diversa.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nello sviluppo del catasto delle infrastrutture, gran parte degli operatori TLC ritengono utile, all’interno dell’impianto codicistico, l’inserimento di una mappatura puntuale, a livello di singolo civico, con indicazione di offerta per ogni singolo operatore, auspicando che la mappatura per ogni piano BUL (aree bianche, aree grigie, etc) possa avere un aggiornamento ad ogni comunicazione di apertura di vendibilità di nuove aree e non con cadenza periodica a ritmo elevato (3 mesi, 6 mesi, un anno) al fine di rimanere uno strumento efficace.

Dovrebbe inoltre, secondo alcuni operatori, essere vincolante il popolamento e sanzionato l’errore sul popolamento stesso, per fare in modo di fornire certezza al fruitore.

Altri operatori osservano che il Codice potrebbe utilmente recepire i più recenti orientamenti europei inerenti la mappatura delle reti dotate di maggiore velocità, ferma restando l’indicazione del limite di 100 Mbps (prevista dalla Direttiva UE), comportando ad esempio l’individuazione anche dei cluster di linee con velocità superiore ai 300 Mbps (riferimento delle ultime Broadband State Aids Guideline del 2022, impiegato anche per il Piano Italia a 1 Giga) e a 1 Gbps, obiettivo dell’EU Digital Compass.

Un’altra componente di operatori evidenzia la necessità che gli enti pubblici, come la Provincia, possano avere libero accesso ai dati afferenti alla cd. Broadband Map dell’AGCom, auspicando che nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 207/2021 possa essere previsto l’obbligo per l’AGCom di dare accesso agli enti pubblici, dietro richiesta motivata, dei dati aggiornati di cui dispone l’Autorità per il mantenimento della Broadband map, quantomeno alle società e agli enti pubblici che, previa istanza motivata, richiedono di poter fruire di queste informazioni a supporto delle attività di natura pubblica di loro competenza.

Alcuni operatori del settore satellitare evidenziano la necessità di garantire anche misure per assicurare che il MIMIT possa gestire tempestivamente le richieste di coordinamento nelle bande condivise, rendendo pubbliche le informazioni relative alle installazioni a 28 GHz degli operatori terrestri e satellitari.

Quesito n.4 –Il rispondente ha osservazioni riguardo la necessità di modifiche all’apparato sanzionatorio vigente?

Secondo la gran parte degli *stakeholder* l’apparato sanzionatorio deve essere modificato, prevedendo di eliminare il minimo edittale e, quindi, di prevedere “forbici” da zero al massimo previsto da ciascuna norma di carattere sanzionatorio. In taluni casi, infatti, l’applicazione anche solo del minimo edittale previsto dal Codice appare del tutto sproporzionata rispetto alla condotta illegittima, ad es. nel caso di inottemperanza ai provvedimenti di definizione delle controversie adottate nell’ambito di Conciliaweb ove l’operatore rischia una sanzione minima di euro 240.000,00 in applicazione del co. 12 dell’art. 30 del Codice.

Un’altra componente sostanziale del settore TLC evidenzia l’esigenza di introdurre forme sanzionatorie per gli operatori che modificano i propri piani di investimento o non li rispettano, dato

che tale condotta ha un impatto diretto su aree del territorio che non sono così né oggetto di investimenti privati né di interventi sostenuti dal pubblico. Infatti, il sistema delle dichiarazioni di intervento fatte dagli operatori, soprattutto per i piani finanziati con fondi pubblici, limita in modo molto significativo (in relazione al rispetto del regime degli aiuti di Stato) quelli che potrebbero essere interventi sostenuti dal pubblico (attraverso azioni dirette, incentivi o altro).

Altri operatori ritengono opportuno, ai fini di una auspicabile deflazione del contenzioso fra istituzioni ed imprese operanti nel settore, che il regime sanzionatorio ripristini la possibilità di “obblare”, ovvero che la società a cui è contestata l’inosservanza di una norma, abbia la possibilità di uscire dal procedimento sanzionatorio versando il doppio del minimo della sanzione edittale.

Sarebbe opportuno, secondo diversi operatori, riparametrare l'apparato sanzionatorio vigente rendendolo proporzionale alla dimensione degli operatori coinvolti, in modo ad esempio di creare degli scaglioni di fatturato per rimodulare l'apparato sanzionatorio e, quindi, rendere proporzionali le sanzioni, considerato che l'attuale testo del Codice non specifica che il fatturato da prendere in considerazione dovrebbe essere solamente quello generato nel settore delle comunicazioni elettroniche e non tutto il fatturato dell'impresa, laddove questa operi, attraverso separati rami d'azienda anche in altri settori economici in regime di contabilità separata. Pertanto, al momento, le aziende che operano in più settori economici sono penalizzate rispetto agli operatori che generano il proprio fatturato nel solo settore delle comunicazioni elettroniche.

Quesito n. 5 – Il rispondente ritiene che lo sviluppo di nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima velocità possa avvenire anche attraverso una più razionale regolamentazione ed efficiente gestione dello spettro radio?

In relazione al quesito in oggetto, la maggior parte degli *stakeholder* si esprime nel senso che lo spettro radio può servire sia per alimentare aree di difficile connessione orografica che come strumento di distribuzione dell'accesso all'utenza e suggeriscono di prevedere un meccanismo di costo e disponibilità in funzione della densità di popolazione nell'area di interesse, in modo da commisurare lo stesso alla effettiva utilità sociale.

Un'altra parte degli operatori osserva che il quadro attuale delle autorizzazioni con l'assegnazione dello spettro basato su assegnazione di diritti d'uso delle frequenze disponibili non è ormai sufficientemente adeguato per soddisfare tutti gli scenari di condivisione dello spettro intra-servizio previsti, soprattutto per i casi d'uso innovativi, evidenziando come una più razionale regolamentazione ed efficiente gestione dello spettro radio possa essere effettuata nella direzione di riservare delle frequenze ai c.d. “settori verticali”, con particolare attenzione da un lato, all'indicazione delle frequenze idonee alla assegnazione e regole specifiche di assegnazione a “settori verticali”.

Altri operatori, invece, ritengono necessario intervenire per garantire una adeguata dotazione frequenziale per tutti gli operatori nel mercato e per ridurre l'asimmetria tra le frequenze a disposizione dei diversi operatori, prevedendo, in relazione ai contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture, l'inclusione nei contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio di ogni eventuale costo associato ai diritti d'uso e relativo ad attività svolte dall'amministrazione e/o da un soggetto terzo dalla stessa incaricato e per tutta la durata dei diritti d'uso dello spettro radio.

Alcuni degli operatori del settore satellitare, invece, auspicano la definizione delle procedure di coordinamento nella banda ad oggi condivisa con i sistemi terrestri (28 GHz), maggiore disponibilità di dati e chiarezza per ciò che concerne i dati delle stazioni FSS autorizzate.

Quesito n. 6 – Il rispondente ritiene che si debba operare un'ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche o che vi siano altre condizioni ostative su cui intervenire al fine di favorire lo sviluppo delle reti ad altissima capacità?

Alla luce del contesto normativo odierno, in linea generale, secondo gli operatori TLC sono concordi nel ritenere che le norme attuali sembrerebbero semplificare l'installazione, ma in realtà in molti casi si scontrano con una difficile applicazione da parte degli enti locali.

Molti operatori si esprimono anche nel senso di prevedere un processo di sistematizzazione e di coordinamento delle norme all'interno del Codice, al fine di ricondurre entro una cornice unitaria e omogenea tutte le disposizioni vigenti in materia di installazione di impianti e garantire una migliore armonizzazione dei regimi applicabili, in osservanza al principio di neutralità tecnologica.

Infine, si auspica che nel corso della stesura del nuovo Codice delle Comunicazioni si tenga conto dell'introduzione di nuove misure di semplificazione funzionali al raggiungimento dell'obiettivo perseguito di sviluppare la connettività e favorire la diffusione delle nuove infrastrutture digitali, sullo scenario di una rapida adozione da parte di tutte le istituzioni nazionali coinvolte del Regolamento europeo Gigabit Act, attualmente in iter legislativo a livello comunitario, che dovrebbe introdurre rafforzate misure di semplificazione per l'installazione delle reti e per tempistiche maggiormente ridotte e più certe per il rilascio dei permessi.

Quesito n. 7 – Il rispondente ha osservazioni in merito all'eventuale estensione del diritto di prelazione e riscatto anche nel caso di atti costitutivi o traslativi di diritti reali minori su beni immobili destinati all'installazione e all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico?

La maggior parte dei rispondenti alla consultazione valuta positivamente l'estensione del diritto di prelazione e riscatto anche nel caso di atti costitutivi o traslativi di diritti reali minori su beni immobili su cui vi siano installati ed in esercizio impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, estendendo questo diritto anche agli operatori attivi nel segmento delle "Risorse correlate" come definite dal nuovo Codice delle Comunicazioni, comunemente conosciuti anche come "Tower Company".

Diversi operatori TLC concordano sulla necessaria adozione di ulteriori misure di semplificazione di natura amministrativa, utili a chiarire i tempi, ma soprattutto le condizioni di interruzione dei procedimenti, per rendere questa filiera maggiormente certa ed utilizzabile.

In tal senso, emerge dai contributi pervenuti l'esigenza di un processo decisionale trasparente che preveda l'alleggerimento delle procedure attraverso una semplificazione amministrativa di carattere organico, con la definizione di un atto quadro di indirizzo adottato a livello nazionale, in grado di uniformare i metodi autorizzativi e di individuare chiaramente le procedure messe in atto per autorizzare le installazioni. Nei casi di inerzia delle amministrazioni, la maggioranza degli operatori propone la previsione di "poteri sostitutivi".

Quesito n. 8 – Il rispondente ha osservazioni in merito all’eventuale estensione dell’accesso a tutte le parti degli immobili per tutti i casi di installazione, manutenzione ed adeguamento di infrastrutture di comunicazione elettronica e ritiene che siano necessari interventi normativi finalizzati a sostenere l’end of sale e l’end of service dei servizi in rame?

Con riferimento alla misura volta a favorire l’accelerazione della migrazione verso reti ultra - veloci, con conseguente dismissione della rete in rame, la maggior parte degli operatori TLC condivide l’importanza di evitare che una tale misura possa avere effetti gravemente distorsivi sul mercato, garantendo un sistema che tuteli sia agli operatori alternativi che i clienti finali. In particolare, è necessario evitare l’effetto lock-in, ovvero che dalla migrazione derivino nuovi vincoli contrattuali per i clienti che devono, al contrario, essere liberi di scegliere liberamente un fornitore alternativo. Si propone, inoltre, di prevedere che con la migrazione non siano introdotti vincoli contrattuali che limitino il cliente nell’eventuale scelta di un operatore alternativo.

Un’altra componente di stakeholder ha rilevato una criticità specifica con riferimento all’accesso alle parti degli immobili necessario per assicurare il passaggio di infrastrutture ancillari (“opere accessorie ai sensi del art. 51 comma 1) rispetto alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, quali in particolare, le infrastrutture necessarie ad alimentare e garantire il corretto funzionamento degli impianti installati e ha sottolineato che non solo sia opportuno estendere l’accesso a tutte le parti degli immobili per tutti i casi di installazione manutenzione ed adeguamento di infrastruttura di comunicazioni elettroniche, ma anche che sia opportuno prevedere che il diritto di accesso comprenda in modo esplicito anche quegli elementi ancillari (“opere accessorie”) delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ed in particolare le reti di alimentazione, essenziali per consentire la effettiva attivazione di componenti elettroniche.

Infine, una parte residuale degli operatori TLC, rispetto alla prospettiva di introdurre all’interno del Codice prescrizioni in merito alle date di cessazione della vendita e della fornitura di servizi su rame, precisano che le stesse non troverebbero rispondenza nel testo europeo del Codice. Infatti, il tema del c.d. *copper switch off* è infatti oggetto di indicazioni (peraltro non vincolanti) della Commissione Europea nell’ambito della Raccomandazione del 2013 su “*Non discrimination and costing methodology*”, attualmente in fase di revisione (tramite l’adozione della *Gigabit Connectivity Recommendation*) mentre il Codice, correttamente, non fornisce indicazioni di dettaglio che rischierebbero di minare l’autonomia sia dell’operatore titolare della rete (cui spetta la decisione di ammodernare i propri asset), sia dell’Autorità, che a tale eventuale decisione deve associare i presidi regolamentari di accompagnamento a tutela della concorrenza e dei diritti degli utenti finali e, pertanto, suggeriscono di non operare aggiunte nel Codice rispetto a tale materia.

Quesito n. 9 - Il rispondente ha osservazioni relative all’assegnazione ed utilizzo risorse di numerazione in relazione alla qualità dei servizi ed alla tutela dei consumatori?

Secondo la maggioranza degli operatori TLC che le attuali regole di attribuzione delle risorse di numerazione non necessitano una revisione, dato che il vigente Piano di Numerazione definisce delle regole chiare al cui rispetto sono chiamati tutti i soggetti autorizzati.

Ad oggi il Piano Nazionale di Numerazione prevede l’assegnazione ai fornitori di servizi di comunicazioni mobile e personali di codici specifici per l’instradamento delle chiamate (Routing Number) e al momento, è prevista l’assegnazione di un solo Routing Number per ciascun operatore,

con l'obiettivo di ottimizzare l'uso di risorse scarse come la numerazione. Tuttavia, alcuni operatori del settore evidenziano che per gli operatori Full MVNO tale vincolo ha l'effetto di limitare le opportunità di scelta dell'operatore ospitante. Tali MVNO possono, infatti, utilizzare un unico fornitore di servizi wholesale a cui devono legarsi con contratti di esclusività. L'assegnazione di un secondo Routing Number permetterebbe agli MVNO di scegliere un secondo fornitore wholesale, in contemporanea al primo, per servire un differente segmento di clientela o per usufruire di servizi specifici che il primo fornitore non è in grado o non intende fornire, stimolando in tal modo anche la crescita di competitività del mercato dei servizi di accesso wholesale alle reti mobili.

Inoltre, secondo diversi operatori TLC vi sono soggetti che utilizzano le numerazioni in maniera indiretta, in modo non conforme alle regole senza garantire tutela ai consumatori finali e suggeriscono di mappare anche questi soggetti che fanno un utilizzo indiretto delle numerazioni. La definizione di questi soggetti, a loro avviso, andrebbe completata con l'estensione agli stessi degli obblighi e delle regole vigenti per gli operatori autorizzati in modo tale che i soggetti in questione siano obbligati a garantire livelli di qualità del servizio e trasparenza cui sono soggetti gli operatori di comunicazione elettronica autorizzati.

Altri stakeholder ritengono, invece, che le risorse di numerazione proprio in quanto scarse dovrebbero essere assegnate esclusivamente agli operatori di telecomunicazioni, in quanto unici soggetti in grado di garantire un uso effettivo ed efficiente delle stesse. Inoltre tali operatori auspicano con riferimento alla qualità dei servizi e alla tutela dei consumatori di addivenire ad una regolamentazione al riguardo anche nei confronti dei soggetti che fanno un uso indiretto delle numerazioni, indipendentemente dall'assegnazione delle stesse, al fine di tutelare al meglio i consumatori e una concorrenza leale ed effettiva basata sul principio del *level playing field*.

Una componente residuale di operatori evidenzia la necessità di una maggiore aderenza al *wording* della Direttiva 1972/2018, le cui norme in tale ambito sono di armonizzazione massima, come espressamente previsto dall'art. 101, valutando di modificare l'art. 98 septies-decies e con riferimento ai parametri di qualità relativi ai servizi vocali che, in base all'ultima consultazione pubblica dell'AGCOM di cui alla Del. 405/22/CONS sono "Probabilità di fallimento della chiamata" e "Tempo di instaurazione della chiamata".

Quesito n. 10 - Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione al regime del servizio universale alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato e in considerazione della necessità di garantire a tutti i consumatori un equo accesso alla connettività?

In linea generale si ritiene innanzitutto che gli obblighi di servizio universale vanno considerati come una misura eccezionale, da utilizzare solo quando né il mercato né i meccanismi di intervento pubblico possono fornire agli utenti finali una connessione capace di garantire un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga. Laddove invece sussistano i presupposti per la previsione di un obbligo di S.U., la maggior parte degli operatori TLC rileva che la definizione delle sue caratteristiche necessita di un intervento di adeguamento al mutato contesto di mercato in cui la connettività è percepita come un bisogno essenziale. Ne consegue che la definizione di S.U. non dovrebbe limitarsi a garantire la sostenibilità economica del servizio di connettività, quanto piuttosto consentire l'adeguata fruibilità, anche in ottica evolutiva, del più ampio numero possibile di servizi di accesso su rete fissa ad oggi disponibili e maggiormente richiesti dalla popolazione, al fine di garantire un'effettiva inclusione sociale. Si ritiene, pertanto, auspicabile che venga prevista per il S.U., da subito, una velocità di connessione di picco attestata ad un livello pari a 30Mb/s in download e 15 Mb/s in upload, prevedendo sin d'ora un incremento di tale valore a 100Mbs upgradabile a 1Gb/s.

Inoltre, in attesa di un intervento normativo tramite cui sia ridefinita la soglia di velocità da considerare ai fini del Servizio Universale, alcuni operatori propongono una modifica dell'Allegato V del CCE al fine di includere alcuni servizi indispensabili. In primo luogo, si propone l'inclusione nell'elenco di cui all'Allegato V medesimo dei servizi audiovisivi attraverso le connessioni e le tecnologie della rete internet (IP), ovvero dei servizi audiovisivi fruibili tramite protocollo IP. Il presupposto è che anche i settori più "tradizionali" del sistema economico si stanno muovendo sul percorso disegnato dalla transizione digitale e la fornitura di servizi di interesse collettivo in alcuni ambiti richiederà sempre più un adeguato servizio di connettività ad Internet.

Alla luce del fatto che la connettività deve essere garantita a tutti, alcuni operatori del settore, in particolare, precisano che il taglio di banda da inserire debba essere definito mediante una consultazione pubblica, ma che in ogni caso non possa scendere al di sotto di 4Mbps medi misurati su un periodo di 15 minuti.

Una componente minoritaria osserva che, nonostante l'impianto normativo sia corretto in materia, in caso di intervento sul tema, con riferimento al soggetto candidato a fornire il servizio universale, debba prevedersi una "soglia di esenzione" per operatori aventi quota di mercato inferiori al 10%, al fine di evitare una contribuzione al fondo da parte degli *stakeholder* più piccoli.

Quesito n. 11 – Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione alla disciplina delle prestazioni obbligatorie?

Con riferimento alla disciplina delle prestazioni obbligatorie, la maggior parte degli operatori TLC ritiene assolutamente inadeguati i rimborsi dei costi sostenuti dagli stessi rispetto agli oneri realmente affrontati. A tal proposito, gli operatori evidenziano di rivedere i costi secondo i principi di proporzionalità e trasparenza come previsto dall'art.13 CEE e auspicano la creazione di un tavolo tecnico permanente tra Ministero di Giustizia, MIMIT e Operatori con lo scopo di verificare i costi sostenuti. Alcuni stakeholder, in particolare, propongono un canone aggiuntivo alla tariffa forfettaria, prevista per la singola prestazione, per le successive richieste inerenti alla stessa prestazione. Il

canone aggiuntivo è motivato dalla necessità di ricevere adeguato ristoro per le attività messe in campo sia in termini di servizi che di persone dedicate.

Diversi operatori ritengono che con riferimento alle richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, debbano essere adottate procedure uniformi per tutti i soggetti richiedenti, al fine di ottimizzare la gestione delle pratiche e che le prestazioni obbligatorie dovrebbero poter essere richieste anche agli OTT fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche “*number independent*” sulla base dei principi di equa competizione (“*level playing field*”) fra fornitori di servizi equivalenti.

Alcuni operatori sottolineano la necessità di modificare l’art. 57 del D. Lgs. n. 259/2003, nella parte in cui stabilisce che le tariffe delle prestazioni obbligatorie debbano essere determinate in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate, prevedendo in luogo di ciò, che le tariffe delle prestazioni obbligatorie siano pari (almeno) al costo sofferto dall’operatore per l’esecuzione delle stesse e nella parte relativa ai commi 1 e 4.

Infine, altri stakeholder inoltre osservano che, oltre a procedere ad una revisione delle tariffe, sia altresì necessario individuare un interlocutore comune a tutti gli operatori che funga da “Single Point” e consenta quantomeno di ottimizzare i processi e recuperare una parte dei costi di gestione. Lo scenario auspicato, già presente in altri Stati membri UE, è il consolidamento in un numero minore di VPN e di LEMF gestite centralmente da un soggetto che si fa carico di instradare i contenuti delle intercettazioni verso le procure richiedenti.

Quesito n. 12 – Il rispondente ha osservazioni da proporre in relazione al tema della responsabilità degli operatori, titolari di autorizzazione generale, a mettere in chiaro le comunicazioni criptate nei casi in cui i servizi di comunicazione siano forniti da terze parti e nei casi in cui non dispongano degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall’utente o per servizi non forniti per iniziativa dell’operatore stesso?

Diversi operatori evidenziano di non dover essere ritenuti responsabili di mettere in chiaro le comunicazioni criptate nei casi in cui i servizi di comunicazione siano forniti da terze parti e nei casi in cui non dispongano degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall’utente o per servizi non forniti per iniziativa dell’operatore stesso, in quanto trattasi di servizi non erogati dall’operatore e l’operatore non dispone degli strumenti tecnici e contrattuali per mettere in chiaro le comunicazioni criptate delle terze parti.

Altri *stakeholder* sottolineano, inoltre, che l’operatore si pone come trasportatore e non può decriptare le comunicazioni, laddove fossero sviluppati sistemi capaci di decifrare le comunicazioni criptate, il costo sotteso al relativo sviluppo, implementazione e manutenzione dovrebbe essere posto a carico di chi effettua la richiesta di decifrazione e non, quindi, in capo agli operatori di comunicazione elettronica.

Quesito n. 13 – Il rispondente ha osservazioni in merito alla necessità di introdurre una disciplina specifica per i soggetti che fanno un uso indiretto della numerazione?

La maggioranza degli operatori ritiene necessario introdurre regole specifiche ed eventuale disciplina autorizzatoria per i soggetti che utilizzano indirettamente risorse di numerazione, al fine di impedire possibili scenari di nomadicità e mancanza di localizzazione dei clienti.

Alcuni degli operatori auspicano la possibilità di prevedere un relativo e specifico regime per gli oneri amministrativi rivolto a coloro che utilizzano indirettamente le numerazioni assegnate ad altri soggetti autorizzati.

Quesito n.14- Il rispondente ha osservazioni in merito alla previsione di una disciplina specifica e all'introduzione di un regime autorizzatorio per i servizi di Call Center?

La maggioranza degli operatori TLC sono favorevoli all'introduzione di un regime autorizzatorio anche per le società che erogano servizi di *call center*, nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (da applicarsi, anche in questo caso, alle sole società che non sono già autorizzate alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche aperte al pubblico (PATS) ai sensi dell'art.11 del CCE), al fine di responsabilizzare tali soggetti non solo nei confronti degli operatori che gli affidano l'attività, ma anche nei confronti dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

Emerge, altresì, da diversi contributi dei rispondenti, che uno dei principali problemi del *telemarketing* selvaggio sia dovuto al fenomeno dello *spoofing*, sempre più spesso impiegato dai *call center* situati al di fuori dei confini europei per poter celare la propria identità ed effettuare chiamate tramite numeri di cellulare fittizi, a discapito di coloro che operano correttamente e nel rispetto delle regole. In tal senso, molti operatori auspicano in un intervento legislativo diretto a rafforzare la normativa in materia e che al contempo possa demandare al regolatore il compito di integrare il quadro regolatorio vigente con ulteriori misure utili a contrastare il fenomeno.

Infine, alcuni *stakeholder*, oltre ad essere concordi sulla necessaria introduzione di un regime autorizzatorio, ritengono che la concessione del titolo autorizzatorio debba essere seguita da un attento monitoraggio che in caso di accertamento di violazione comporti la sospensione del titolo stesso nei casi di maggiore gravità, con l'obiettivo di favorire, in tal modo, un effetto deterrente rispetto all'esercizio di condotte illecite.

Quesito n. 15- Il rispondente ha informazioni o osservazioni da esporre in merito all'adeguamento delle disposizioni in materia di diritti amministrativi per gli operatori radiofonici digitali?

Secondo quanto emerge dall'analisi dei contributi posti in consultazione, gli operatori del settore radiofonico e digitale hanno rappresentato la necessità di interventi mirati sul nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche e sul nuovo TUSMA per favorire lo sviluppo della radiofonia digitale. In quest'ottica, è stato evidenziato come non sia opportuno, allo stato attuale, procedere all'imposizione di diritti amministrativi e contributi per i diritti d'uso in un mercato che, secondo quanto emerso dalle analisi svolte, non ha ancora raggiunto la stabilità industriale e la maturità normativa utile per consentire alle imprese di uscire dalla fase di avvio e confrontarsi in un vero e proprio mercato.

La totalità degli *stakeholder* ha rappresentato l'esigenza di prevedere misure atte a favorire lo sviluppo della radiofonia digitale terrestre in tecnologia DAB introducendo, in particolare, una definizione *ad hoc* di "radio digitale" e la previsione di misure semplificate per la realizzazione ed attivazione dei sistemi di radiodiffusione sonora DAB. Inoltre, è stata evidenziata da parte di tutti

gli operatori la necessità di prevedere l'esenzione decennale prevista dalle norme vigenti per il pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle frequenze debba decorrere dalla data del rilascio dei diritti di uso delle frequenze previste dal PNAF-DAB di cui alla citata delibera Agcom n. 286/22/CONS piuttosto che dall'avvio dell'attività da parte degli operatori di rete radiofonici e, più in particolare, dalla completa conversione delle reti esistenti alla citata pianificazione secondo la calendarizzazione prevista dalla medesima delibera.

Gli *stakeholder* interessati, inoltre, hanno evidenziato che gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione e tenuto conto della dimensione del mercato radiofonico, inferiore rispetto a quella degli operatori di rete televisivi, è stato posto in evidenza che sarebbe auspicabile prevedere una sensibile riduzione degli oneri per i contributi annui per i collegamenti in ponte radio.

La maggioranza degli operatori ha ancora evidenziato, di intervenire sulla correzione delle disposizioni contenute all'articolo 98-vicies-sexies prevedendo che anche i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone, immessi sul mercato e venduti al consumatore a decorrere dal 1° gennaio 2024 debbano essere integrati da un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. E', infatti, emerso che l'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e articolo 28, comma 5, della legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», prevedeva l'obbligo della dotazione del ricevitore radiofonico digitale DAB+ oltre che sugli autoveicoli anche sugli apparati di telefonia mobile. Nell'attuale testo del Decreto non è stato riprodotto un simile obbligo, penalizzando il consumatore e le imprese radiofoniche.

Infine, secondo uno degli operatori intervenuti, l'aggiornamento normativo, dovrà tener conto della peculiare situazione della concessionaria *ex lege* del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la quale non è titolare di autorizzazione generale per lo svolgimento di attività di operatore di rete e che, pertanto non è tenuta al pagamento dei diritti amministrativi, almeno per la parte relativa "alla gestione, al controllo e applicazione del regime autorizzatorio."

Quesito n. 16- Il rispondente ha informazioni od osservazioni da esporre in merito alle previsioni in materia di contributi relativi al settore satellitare?

Più operatori hanno evidenziato il significativo aumento dei contributi relativi al settore satellitare a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 207/2021. Alcuni degli operatori hanno evidenziato che tale incremento ha generato una notevole differenza nell'importo dei contributi dovuti in Italia rispetto ad altri Paesi europei e invitano a rivedere la metodologia di calcolo degli stessi prendendo in considerazione le evoluzioni delle tecnologie satellitari e il relativo impatto sulle politiche di utilizzo delle frequenze.

Altri operatori sostengono, invece, che sia necessario un intervento di adeguamento al rialzo in termini di contributi per i diritti d'uso delle frequenze per i fornitori di servizi satellitari in modo tale da garantire un'efficiente gestione dello spettro radio e non determinare uno squilibrio dello scenario concorrenziale con gli operatori dei servizi mobili.

Quesito n. 17- Il rispondente ha osservazioni da proporre sull'eventuale inserimento dell'obbligo di partecipazione ai costi di beni, servizi e infrastrutture pubbliche per i maggiori generatori di traffico (*faire share*)?

Secondo quanto emerge dall'analisi dei contributi posti in consultazione, con riferimento all'ipotesi di introdurre in capo ai maggiori generatori di traffico un obbligo di partecipazione ai costi di beni, servizi e infrastrutture, la maggior parte degli operatori si pone a favore di tale introduzione per i maggiori generatori di traffico - i cosiddetti (Large Traffic Generators – LTG).

Anzitutto, il legislatore europeo tra gli obiettivi nell'ambito della Digital Decade Strategy ha messo in evidenza la necessità di giungere ad un miglioramento della capacità della rete nell'ambito della comunicazioni digitali nell'ottica di avviare un circolo virtuoso veicolato da investimenti tesi a raggiungere una maggiore qualità dei servizi in termini di velocità, volume dei dati e prezzi per tutti gli utenti di internet al fine di implementare la competitività dell'UE nel contesto digitale.

Dall'analisi del quesito, emerge che, negli anni, gli operatori di rete e servizi di comunicazione elettronica, hanno effettuato massicci investimenti e sviluppi in reti NGA e VHCNs. Di contro le cd. piattaforme Over The Top nel corso di pochi anni hanno raggiunto una posizione di mercato senza precedenti avvalendosi delle reti degli operatori.

I continui investimenti realizzati dagli operatori di telecomunicazioni per rafforzare e migliorare la performance delle proprie reti per supportare i servizi digitali richiesti dai propri clienti per fruire dei servizi dei grandi generatori di traffico si sono tradotti in un significativo vantaggio per questi ultimi che ottengono benefici da un'azione altrui di cui non sostengono i costi. Ciò si configura invece come un'esternalità negativa per gli operatori di telecomunicazioni, che per garantire un servizio di accesso adeguato debbono sostenere importanti e continui investimenti per l'adeguamento delle reti senza ottenerne un beneficio economico dagli stessi LGT. Queste dinamiche portano a tendenze consolidate che, nel mercato italiano quanto in UE, vedono ricavi e margini delle telco in diminuzione da oltre dieci anni, a fronte di investimenti costanti o in crescita, con crescenti dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di investimenti nelle reti ad altissima capacità fisse e mobili.

Pertanto, la maggior parte degli operatori sostiene che è necessario ricorrere ad un intervento normativo rivolto ai maggiori generatori di traffico. L'introduzione di un meccanismo di contribuzione equa con pagamento diretto da parte dei LTG aiuterebbe a colmare il divario degli investimenti di rete, consentendo investimenti finanziariamente sostenibili, creerebbe incentivi per i LTG a generare ed instradare in modo efficiente il traffico nelle reti ed avrebbe effetti positivi sul benessere dei consumatori.

Di contro, secondo alcuni operatori interventi, ad oggi, non riscontriamo alcuna prova solida e credibile di un gap di investimenti nella capacità di rete fissa o mobile tale da giustificare una proposta così radicale e senza precedenti.

Quesito n. 18 -Il rispondente ha delle osservazioni da proporre sugli aspetti di pertinenza relativi Regolamento UE 2022/2065 (cd. Digital Service Act), al Regolamento 2022/1925 (cd. Digital Market Act) e alla proposta di regolamento UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE?

Con riferimento agli aspetti di pertinenza relativi al Regolamento 2022/2065 (cd. Digital Service Act), al Regolamento 2022/1925 (cd. Digital Market Act) e alla proposta di regolamento UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, diversi operatori hanno rappresentato la circostanza secondo la quale è necessario che le attività normative demandate allo Stato membro da tali atti debbano essere svolte in una sede distinta rispetto a quella concernente le correzioni al Codice.

In linea generale, rispetto al DSA, è emerso un atteggiamento di favore verso le misure che favoriscano il Mercato Unico Europeo, rafforzino la fiducia nei servizi digitali e migliorino l'esperienza dei clienti e delle imprese in Europa, tuttavia è emerso che gli obblighi del DSA debbano essere attentamente bilanciati per fornire certezza e allo stesso tempo garantire flessibilità affinché sia possibile coprire l'enorme varietà di modelli di business e le decine di migliaia di servizi.

Rispetto al DMA è stata evidenziata l'importanza che il DMA venga applicato in modo coerente ed uniforme in tutta l'Unione Europea per garantire la certezza giuridica per le imprese, i consumatori e le autorità.

Una parte minoritaria degli operatori ha invece evidenziato che, rispetto al DSA e al DMA, nell'ambito della revisione del Codice delle Comunicazioni, potrebbero essere trattate le principali regole stabilite nei due regolamenti citati, con particolare riferimento a quelli che sono i poteri delle Autorità Nazionali di regolazione e del Ministero. Tale richiesta si inquadra nell'ambito della necessità di applicare ai cosiddetti *Over The Top*, le medesime regole applicate agli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda il cd. Gigabit Infrastrutture Act, un operatore ritiene che il semplice fatto di sostituire la direttiva con un regolamento conferirà maggiore efficacia alle norme e diminuirà le differenze tra Stato e Stato. Invece, alcuni operatori ritengono importante mantenere una più ampia discrezionalità a livello nazionale. In particolare, un operatore sottolinea la necessità di garantire la salvaguardia delle norme nazionali migliorative di quelle europee che il Regolamento intende introdurre.

Due operatori, pur consapevoli della onerosità della attuale proposta, anche alla luce dell'ampio novero di soggetti cui il regolamento è destinato a imporre obblighi di trasparenza e di accesso, inclusi operatori di settori diversi da quello delle comunicazioni elettroniche, pur tuttavia ritengono che solo attraverso una ampia pluralità di soggetti coinvolti si possano ottenere gli obiettivi previsti della medesima. È emerso, a tal proposito, che è di fondamentale importanza che nel perimetro della norma siano comprese anche le cd “tower company”. Invece, secondo un altro operatore è indispensabile che il GIA dia certezza del diritto sugli accordi di accesso liberamente conclusi e tenga conto delle specificità del modello di business delle TowerCo.

Alcuni degli operatori sono eventualmente favorevoli ad accordare una tempistica più “dilatata” di quella attualmente prevista (6 mesi) per l’implementazione del regolamento, ma solo limitatamente a difficoltà oggettive e non per i termini previsti (15 gg) di svolgimento dell’attività autorizzatoria degli enti locali, rispetto ai quali il mercato ha sofferto troppo a lungo delle criticità conseguenti alla eccessiva onerosità e dilatazione dei tempi sul tema della “permessistica”.

Un operatore ritiene che la proposta in consultazione debba lasciare agli Stati membri sufficiente autonomia e flessibilità per poter implementare le misure previste in accordo alla situazione vigente nel proprio territorio.

Un operatore ritiene che la proposta in consultazione debba efficientare ed accorciare i tempi massimi di risposta previsti per la pubblica amministrazione nel rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di reti di telecomunicazione.